

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA IN ORTONA - P.ZZA SAN FRANCESCO, VIA MANCINI E VIA CARLO BERNABEO

Il giorno ventotto del mese di marzo dell'anno 2014, presso la sede Municipale del Comune di Ortona, si sono costituiti

da una parte:

il dr. Giovanni de MARINIS, il quale interviene in qualità di Dirigente il Settore Affari Generali e Servizi Demografici in nome e per conto del Comune di Ortona, P. IVA 00149620692;

dall'altra parte:

il dr. Gaetano MONACO, il quale interviene in qualità di Direttore generale e rappresenta, giusta delega notarile, la So.G.E.T. SpA (Società di gestione Entrate e Tributi) cod. fiscale 01807790686 con sede in Pescara via Venezia ,49;

Premesso

- che il Comune di ORTONA con deliberazione di G.C. n. 272 del 30.09.2005, nonché deliberazione G.C. N. 05 del 13 gennaio 2006, ha istituito il servizio di parcheggio a pagamento nell'area centrale della città, individuando le aree in cui la sosta è subordinata al pagamento di una somma di denaro in relazione alla durata della stessa;
- che con Determina dirigenziale del 1° Settore n. 3 del 10.01.2006, è stato affidato alla Società "Comunicando srl" il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in Piazza S. Francesco e zone limitrofe, con il sistema "Parkeggino";
- che in data 31 gennaio 2006 è stata stipulata con detta Società apposita convenzione per regolamentare lo svolgimento del servizio;
- che con nota del 29/3/2010 la Società "Comunicando srl" ha comunicato la cessione dei diritti relativi alla gestione del sistema "Parkeggino" alla SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A.;
- che la SO.G.E.T., con nota n. 5409/2010, ha chiesto di subentrare nella gestione del servizio di che trattasi;
- che con Determina dirigenziale del 1° Settore n. 280 del 26.04.2010, la gestione di cui sopra è stata affidata alla SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A per il periodo 1 maggio - 31 dicembre 2010, previa stipula di apposita convenzione;
- che l'affidamento alla citata Società è stato prorogato con successivi provvedimenti sino al 31.03.2014;
- che la SO.G.E.T. con nota n. 6118/2014 del 15.03.2014 ha chiesto di continuare la gestione fino al 30.09.2014 con una revisione migliorativa delle condizioni per l'ente della misura dell'aggio, aumentato al 20%, più la somma di € 5,00 a favore della SO.GE.T per ogni sanzione incassata al netto degli oneri fiscali;
- che con delibera della G.M. n. 40 del 21.3.2014 si è ritenuto opportuno e di pubblico interesse continuare la gestione dei parcheggi a pagamento di Piazza San Francesco, Via Mancini, Via C. Bernabeo a mezzo del concessionario attuale SO.GE.T. s.p.a., sino al 30.09.2014;
- che con determina dirigenziale n. ____ del 27.03.2014 del Settore Affari Generali e Servizi Demografici, la gestione di cui sopra è stata affidata alla So.G.E.T. SpA (Società di gestione Entrate e Tributi);

Ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto: La presente convenzione ha come oggetto l'affidamento alla SO.G.E.T. S.p.A. della gestione, mediante concessione, dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati nel territorio del comune di Ortona, limitatamente a quelle qui di seguito indicate: Piazza S. Francesco, Via Mancini e Via Carlo Bernabeo, per un totale di n. 91 stalli.

ART. 2

Le aree in dettaglio, gli orari, le tariffe e le modalità della sosta a pagamento sono quelli indicati nella delibera di G.C n. 272 del 30.09.2005, e successiva delibera di modifica n. 5 del 13 gennaio 2006.

Gli orari e le tariffe sono i seguenti:

- ORARI – tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20.00
- TARIFFE – primi trenta minuti € 0,30 ogni ora € 0,50

ART. 3

Variatione delle aree, delle tariffe e degli orari: Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare le aree per non più di 10 giorni nell'arco di un anno, in particolari circostanze da determinare con ordinanza dell'organo competente, senza che la ditta concessionaria possa avanzare alcuna pretesa.

Il Comune si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non modificare, salvo quanto previsto nel precedente comma, le aree, gli orari, le tariffe e le modalità della sosta a pagamento indicate nelle delibere di G.C. , senza il preventivo consenso della ditta concessionaria.

ART. 4

Versamento delle spettanze dovute al Comune: A titolo di spettanza, la Società concessionaria del servizio, oltre ad eseguire tutti gli obblighi gestionali, corrisponderà al Comune una percentuale pari al 20 % (venti/percento) sulle somme incassate trimestralmente e calcolati al netto di IVA). Alla Società sarà riconosciuto il versamento della somma di € 5,00 per ogni sanzione incassata al netto degli oneri fiscali. La Società concessionaria verserà la percentuale predetta alla Tesoreria Comunale in rate trimestrali posticipate con scadenza al 20 del mese successivo, previo rendiconto mensile al Dirigente il Settore Affari generale e Servizi Demografici del Comune di Ortona. Si individuano tali scadenze nel 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre. Tali versamenti saranno introitati a titolo di acconto, nelle more del rendiconto di fine anno solare, scadenza 20 gennaio dell'anno successivo, che accerta l'incasso annuale e l'ammontare complessivo della percentuale spettante al Comune.

Al rendiconto mensile dovrà essere allegata copia del registro dei corrispettivi relativi al mese precedente.

ART. 5

Durata ed attivazione della gestione del servizio: La Società concessionaria gestirà il servizio dalla data del 01.04.2014 fino alla data del 30.09.2014. Allo scadere di questo periodo l'Amministrazione potrà decidere, senza alcun vincolo:

- a) d'interrompere il rapporto senza alcun obbligo e/o impegno di qualsivoglia natura verso la ditta concessionaria o altri aventi causa rimanendo comunque a carico della ditta concessionaria l'onere di rimuovere le apparecchiature installate;
- b) di continuare la gestione per un ulteriore periodo a seconda di quanto disposto dalle normative vigenti in materia Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della ditta aggiudicataria del servizio in particolare per quanto riguarda il mancato versamento degli importi al Comune e altre inadempimenti relative alla gestione. La ditta dovrà farsi carico di ogni altro onere fiscale derivante dalla gestione del servizio nonché delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni.

ART.6

Assicurazione: Il concessionario del servizio dei parcheggi di cui al presente atto, dovrà stipulare idonea assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, la cui validità dovrà coincidere con l'intero periodo della concessione.

ART. 7

Verifica e controllo: E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte della ditta concessionaria.

Tale controllo verrà assunto dal Corpo di Polizia Municipale dal quale la ditta contraente dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione potrà emanare nei riguardi del servizio in oggetto. Il Personale dipendente della Società concessionaria provvederà a segnalare al Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

ART.8

Sorveglianza: Per l'espletamento del servizio la Società concessionaria dovrà utilizzare almeno n. 1 (uno) dipendenti, eventualmente incrementabili, per la vigilanza e il controllo sul territorio della sosta con le funzioni di "Ausiliario del traffico" provvisto di regolare nomina ex legge 127/97. La Società è responsabile delle prestazioni dei propri dipendenti per i quali provvederà al riconoscimento di tutte le spettanze previste dai contratti di lavoro di categoria ed al pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali.

La Società concessionaria è responsabile del pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed igiene del lavoro.

Gli incaricati dovranno essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, in conformità al disposto della Legge n. 626/94 e s.m.e i.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

Le violazioni accertate dall'ausiliario del traffico dovranno essere consegnate entro la medesima giornata al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla loro gestione così come previsto dal C.d.S.

Le spese per l'acquisto dei bollettari per l'accertamento, realizzati secondo il modello fornito dal Comune, sono a carico della Società concessionaria.

ART. 9

Oneri e Obblighi a carico della Società Concessionaria:

Formano oggetto del Servizio e pertanto faranno carico alla Società senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Amministrazione comunale:

Acquisto, installazione e manutenzione di tutta la segnaletica verticale e orizzontale ad integrazione di quella già esistente e da realizzarsi nelle zone destinate a parcheggi a pagamento, oltre all'eventuale sostituzione, spostamento o modifica ritenuta necessaria durante la durata della convenzione, nonché di quella relativa all'informazione all'utenza.

ART.10

Penale: Per ogni inadempienza verrà applicata una penale da € 25,00 ad € 250,00 a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza rispetto alla quale la Società concessionaria avrà la facoltà di presentare sue controdeduzioni entro giorni 10 (dieci) dalla data di notifica della contestazione stessa che potrà anche avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'applicazione delle penalità non blocca l'eventuale richiesta di rifusione danni. Si procede al recupero della penale da parte del Comune mediante prelievo sulla cauzione versata.

ART. 11

Cauzione e spese contrattuali: A garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali la Società presta una polizza fideiussoria dell'importo di € 20.000,00, senza il beneficio della preventiva escussione. L'importo della cauzione è ridotto al 50% per il Concessionario in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Al termine della convenzione lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento, a seguito dell'liquidazione di tutte le spettanze e la definizione di eventuali controversie o pendenze fra le parti. Tutte le spese di concessione e di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra spesa agli stessi accessori e conseguente, sono a totale carico della Società concessionaria.

ART. 12

Recesso: la Società concessionaria impegnandosi in forma esclusiva ad investimenti economici, si ritiene automaticamente sollevata da qualsiasi obbligo nei confronti dell'Amministrazione, in caso di mancata redditività e di conseguente recesso da parte sua, senza alcuna pretesa di risarcimento da entrambe le parti.

In ogni caso la Società concessionaria dovrà manifestare la volontà di recesso unilaterale, con lettera raccomandata, spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima.

ART. 13

Esonero da responsabilità: La Ditta Concessionaria si ritiene sin d'ora sollevata per ogni danno che dovesse derivare a persone o cose, da una mancata manutenzione del manto stradale.

ART. 14

Risoluzione del contratto per inadempimento: Il contratto si risolverà di diritto per inadempimento nei seguenti casi:

1. Fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa;
2. Applicazione delle tariffe e degli orari difforni da quelle convenute;
3. Sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
4. Violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
5. Violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio;
6. Abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
7. Nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;
8. Nel caso previsto per ritardati pagamenti di cui al precedente art.4;
9. Mancato rispetto delle norme in vigore in confronto dei dipendenti;

In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte del Concessionario delle deduzioni di discolta.

La cauzione prestata dal Concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 15

Registrazione e modifiche: Il contratto relativo all'affidamento del presente servizio avente per oggetto prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto sarà sottoposto a

registrazione a tassa fissa e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico della Società Concessionaria.

Ogni modifica del presente contratto deve risultare da atto scritto.

ART.16

Controversie: Le vertenze che dovessero sorgere tra il Comune e la Società Concessionaria qualunque sia la loro natura, tecnica amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, avranno come Foro competente quello di Chieti

ART. 17

Indennizzo: In caso di occupazioni di suolo pubblico per qualsiasi motivo, in corrispondenze di posti parcheggio, o comunque nel caso in cui l'autorizzazione concessa comporterà il mancato utilizzo di posti parcheggio, il titolare dell'autorizzazione corrisponderà alla Società cui è affidato il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento un indennizzo pari al 30% della tariffa per l'intera giornata dei posti parcheggio occupati.

ART. 18

Disposizioni finali: Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente atto, la Società affidataria avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

La Società concessionaria si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale e destinate a parcheggio a pagamento con riscossione a mezzo tagliando di sosta, nelle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà alla Società concessionaria tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Per tutto quanto attiene ai rapporti con il Comune di Ortona derivanti dalla presente convenzione la Società sarà rappresentata da persona munita di idonea procura. Per tutti gli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio nella sede operativa di Pescara, Via Venezia, 49.

Le parti convengono di registrare la presente solo in caso di controversie e necessità.

COMUNE DI ORTONA

SO.G.E.T. S.P.A.